

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2858 del 16/05/2025
Oggetto	LR 7/2004. CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE CON LA STRUTTURA DA PESCA N. 101 IN SPONDA DESTRA DEL DEVIATORE DEL FIUME MARECCHIA IN LOCALITA' SAN GIULIANO MARE NEL COMUNE DI RIMINI (RN) AD USO LABORATORIO COME PRESIDIO TECNICO SCIENTIFICO SULLA RICERCA E IL MONITORAGGIO DEL GRANCHIO BLU. RICHIEDENTE: COMUNE DI RIMINI. PROCEDIMENTO RNPPT0097
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2983 del 16/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno sedici MAGGIO 2025 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: LR 7/2004. CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE CON LA STRUTTURA DA PESCA N. 101 IN SPONDA DESTRA DEL DEVIATORE DEL FIUME MARECCHIA IN LOCALITA' SAN GIULIANO MARE NEL COMUNE DI RIMINI (RN) AD USO LABORATORIO COME PRESIDIO TECNICO SCIENTIFICO SULLA RICERCA E IL MONITORAGGIO DEL GRANCHIO BLU. RICHIEDENTE: COMUNE DI RIMINI - PROCEDIMENTO RNPPT0097

IL DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale", successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;

- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato, rinnovato con D.D.G. n.124 del 19/12/2023;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

RICHIAMATE:

- la determinazione dirigenziale n. 613 del 27/01/2003 rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacini Conca e Marecchia al Sig. Rinaldini Elvezio (C.F. RNLLVZ56LO2D357B) per il rinnovo della concessione, con scadenza il 26/01/2009, per l'occupazione di un'area del demanio idrico della superficie complessiva di 99,50 mq circa posta sull'argine destro del deviatore del fiume Marecchia nel Comune di Rimini (RN), loc. San Giuliano, individuata catastalmente al Foglio 59 particelle 2942-2941/parte e antistanti ad uso struttura da pesca - Procedimento RNPPT0097;
- la determinazione dirigenziale n. 8338 del 14/07/2008 rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacini Conca e Marecchia con la quale è stata rideterminata la durata della concessione n. 613 del 27/01/2003 in anni 12, e quindi con scadenza il 26/01/2015;
- la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-6225 del 28/11/2023 rilasciata da Arpae SAC Rimini ad oggetto "Rinuncia della concessione n. 613 del 27/01/2003 e n. 8338 del 14/07/2008, per l'occupazione di un'area del demanio idrico posta sull'argine destro del deviatore del fiume Marecchia nel Comune di Rimini (RN), loc. San Giuliano ad uso struttura da pesca.

DATO ATTO che:

1. il Sig. Rinaldini Elvezio (C.F. RNLLVZ56LO2D357B) ha fatto richiesta di rinnovo della concessione n. 613 del 27/07/2003 e s.m.i. in data 31/10/2014, acquisita al prot. della Regione Emilia-Romagna al PG.2014.410663 del 04/11/2014;
2. la domanda di rinnovo del 2014 non è stata pubblicata e non è giunta agli atti finali;
3. la domanda è stata quindi pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 7/2004 sul B.U.R.E.R. n. 237 del 16/08/2023 e che nei 30 giorni successivi alla pubblicazione:
 - è stata presentata dal Sig. **Rinaldini Elvezio** (C.F. RNLLVZ56LO2D357B) domanda di **rinuncia** al rinnovo della concessione n. 613 del 27/07/2003 e s.m.i. in data 28/08/2023, acquisita in pari data al prot. Arpae PG/2023/146017;
 - sono pervenute **3 domande** di concessione **in concorrenza**:
 - richiesta da parte di **privati** del 21/08/2023 acquisita in pari data ai prot. Arpae PG/2023/142957 (parte1), PG/2023/142962 (parte2), PG/2023/142967 (parte3) e PG/2023/142974 (parte4), per la concessione di un'area del Demanio idrico in sponda destra del deviatore del fiume Marecchia nel Comune di Rimini (RN) in località San Giuliano, per uso strumentale della struttura da pesca “101” individuata catastalmente al Foglio 59 particelle 2942-2941/parte e antistanti, oggetto di ristrutturazione e riqualificazione con interventi di riparazione impiantistica, manutenzione superficiale, interventi estetici e informativi nel rispetto dei caratteri ambientali, paesaggistici, culturali e turistici presenti nell'intorno, con accessibilità da parte di visitatori per estendere il godimento del bene dal privato ad una collettività più vasta.
 - richiesta da parte di **privato** del 15/09/2023 e acquisita in pari data al prot. Arpae PG/2023/156677, integrata con documentazione pervenuta in data 15/09/2023 e acquisita al prot. Arpae PG/2023/157188 del 18/09/2023, per la

concessione di un'area del Demanio idrico, per uso strumentale della struttura da pesca "101" in sponda destra del deviatore del fiume Marecchia nel Comune di Rimini (RN) in località San Giuliano individuata catastalmente al Foglio 59 particelle 2942-2941/parte e antistanti, oggetto di ristrutturazione con interventi strutturali, di riparazione impiantistica, manutenzione superficiale e interventi estetici.

- richiesta da parte del **Comune di Rimini** (CF/ P. IVA 00304260409) con sede legale in Comune di Rimini (RN) del 15/09/2023 (Prot. Comune n. 321058/2023), acquisita al prot. Arpae PG/2023/157094 del 18/09/2023, integrata da ulteriore documentazione del 15/09/2023 (Prot. Comune n. 321097/2023), acquisita al prot. Arpae PG/2023/157124 del 18/09/2023, per la concessione di un'area del Demanio idrico, di pubblico interesse, della struttura da pesca "101" in sponda destra del deviatore del fiume Marecchia nel Comune di Rimini (RN) in località San Giuliano Individuata catastalmente al Foglio 59 particelle 2942-2941/parte e antistanti, oggetto di interventi di ristrutturazione e di riqualificazione con utilizzo del manufatto come presidio tecnico-scientifico sulla gestione dell'emergenza del granchio blu, nell'ambito di obiettivi prioritari della propria strategia per promuovere lo sviluppo sostenibile della Pesca e Acquacoltura della costa dell'Emilia-Romagna 2021-27 da inserire in un programma di azioni per il contrasto alla diffusione di specie aliene, promuovendo la ricerca e il monitoraggio per il contenimento della loro proliferazione, la diffusione della conoscenza, la raccolta di dati e informazioni e la sperimentazione di azioni pilota.
- con note di prot. Arpae PG/2023/168334 e PG/2023/168335 del 04/10/2023 e PG/2023/169087 del 05/10/2023 è stata data ai suddetti Richiedenti comunicazione delle domande in concorrenza concedendo la possibilità entro 15 giorni dalla ricezione delle presenti di

presentare osservazioni al fine di determinare eventuali interessi qualificati;

- sono pervenute osservazioni entro i termini da parte del Comune di Rimini (nota di prot. n. 361398/2023 del 18/10/2023 trasmessa e registrata al prot. Arpae PG/2023/176968) e da parte di un privato (nota del 18/10/2023 registrata al prot. Arpae PG/2023/177439);
- a seguito di ponderazione dell'uso prioritario e/o strumentale, degli interessi concorrenti e del diritto di proprietà o di altro diritto reale, è stato valutato che la documentazione presentata dal Comune di Rimini ricade nella casistica di "domanda ad uso prioritario" ai sensi dell'art. 15 commi 3 e 4 della L.R. 7/2004 e s.m.i. e pertanto tale domanda è stata accettata dando corso all'iter procedurale per il rilascio della concessione, per cui è stata data comunicazione degli esiti della concorrenza ai tre Richiedenti con note di prot. Arpae PG/2023/191972, PG/2023/191990 e PG/2023/192006 del 13/11/2023;
- che il Comune di Rimini ha presentato ulteriore documentazione integrativa in data 29/09/2023 acquisita al prot. Arpae PG/2023/164913 e in data 08/02/2024 acquisita al prot. Arpae PG/2024/25307;àèòògbvhv

DATO ATTO che:

- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 11/03/2024 trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2024/46864 ha rilasciato il nulla osta idraulico prot. n. 16103 U., di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nel Disciplinare, parte integrante del presente atto, richiesto con nostra nota del 23/02/2024 PG/2024/35641;
- che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

PRECISATO che per la presente concessione non è necessario acquisire "comunicazione e/o informativa antimafia" ai sensi dell'art. 83 comma 1 del codice antimafia D.Lgs. n 159/2011 e s.m.i.;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente Comune di Rimini:

1. che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e

prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2025/89416 del 14/05/2025;

2. ha presentato copia del mandato n. 2023/22478 dell'importo di € 75,00 eseguito in data 25/09/2023 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
3. è esentato dal pagamento del canone ai sensi delle D.G.R. 29/06/2009 n. 913 e D.G.R. 17.02.2014 n. 173 in cui è prevista l'esenzione agli Enti locali per gli usi di cui al comma 3 dell'art. 15 della L.R. 7/2004 e s.m.i.;
4. è esentato dal pagamento del deposito cauzionale ai sensi dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni **19** a decorrere dalla data di adozione del presente atto ovvero fino al **31/12/2043** ai sensi dell' art. 17 comma c) della L.R. n.7 del 14 aprile 2004;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare al **Comune di Rimini** (CF/ P. IVA 00304260409) con sede legale in Comune di

Rimini (RN), la concessione per l'occupazione di un'area demaniale di m² 99,97 in sponda destra del deviatore del fiume Marecchia nel Comune di Rimini (RN) in località San Giuliano ad uso di pubblico interesse della struttura da pesca "101" da utilizzare come laboratorio, comprensivo di servizi igienici, per presidio tecnico-scientifico sulla gestione dell'emergenza del granchio blu, previo interventi di ristrutturazione e di riqualificazione, ubicata al Foglio 59 Particelle 2942-2941/parte e antistanti di detto comune, secondo quanto dichiarato, descritto e rappresentato nell'ambito della domanda di concessione e negli elaborati tecnici allegati all'istanza; Procedimento RNPPT0097;

2. di rilasciare la concessione richiesta dalla data di adozione del presente atto fino al **31/12/2043**;
3. di esentare il concessionario, per la tipologia d'uso, dal pagamento del canone di concessione e del deposito cauzionale ai sensi della D.G.R. 173/2014 che prevede l'esenzione del canone alle Amministrazioni Pubbliche ed Enti di Diritto pubblico, della D.G.R. 913/2009 e dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;
4. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
5. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico prot. n. 16103 U. del 11/03/2024, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2024/46864 del 11/03/2024;
6. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
7. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
8. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta

- esplicitamente dal concessionario;
9. che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 10. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 11. che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini - Area Est

Dott. Stefano Renato de Donato

(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale intestata a al **Comune di Rimini** (CF/ P. IVA 00304260409) con sede legale in Comune di Rimini (RN) - codice pratica **RNPPT0097** .

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di un'area demaniale di m² 99,97 circa in sponda destra del deviatore del fiume Marecchia nel Comune di Rimini (RN) in località San Giuliano ad uso di pubblico interesse della struttura da pesca "101" da utilizzare come laboratorio, comprensivo di servizi igienici per presidio tecnico-scientifico sulla gestione dell'emergenza del granchio blu, previo interventi di ristrutturazione e di riqualificazione, ubicata al Foglio 59 Particelle 2942-2941/parte e antistanti di detto comune. Tale area è identificata negli elaborati grafici allegati e parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al **31/12/2043**.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione

di Arpa, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.

2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità al progetto approvato;
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
3. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
4. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni

cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

5. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
6. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
7. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
8. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.

9. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
10. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- A)** L'area demaniale oggetto di concessione ricade nell'ambito territoriale definito dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) "alveo" ed è soggetta all'art. 8 delle Norme di Piano del P.A.I.. In particolare, al fine di tutelare la qualità delle acque, non sono consentiti la dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose e, in generale, le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo. Nella gestione delle aree naturali o ad uso agricolo è vietato l'uso di diserbanti e di anticrittogamici;
- B)** La concessione è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna** con Nulla Osta Idraulico prot. n. 16103 U. del 11/03/2024 di seguito riportate:

"Omissis ..

CONDIZIONI GENERALI

- 1) *L'USTPC-RN si riserva, sin da ora, la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con facoltà di chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà ai sensi di legge, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.*
- 2) *il soggetto richiedente in relazione al presente provvedimento resta assoggettato a tutte le altre*

eventuali condizioni, anche di natura onerosa, che si dovessero rendere necessarie in applicazioni di disposizioni di legge e/o regolamentari sopraggiunte successivamente al rilascio dello stesso;

- 3) nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal soggetto richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute nel corso o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia;*
- 4) il soggetto richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di USTPCRN, in particolare agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa Agenzia incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;*

DURATA

- 5) la durata del presente nulla osta idraulico è pari alla durata indicata nell'Atto di Concessione rilasciato da ARPAE per autorizzare l'occupazione;*

CONDIZIONI SUL PROGETTO E SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

- 6) al di fuori di quanto espressamente autorizzato è vietato apportare modifiche plano-altimetriche alle aree pertinenziali del corso d'acqua ed alle aree appartenenti al demanio idrico dello Stato;*
- 7) al di fuori di quanto espressamente autorizzato nelle aree demaniali ricadenti all'interno delle aree esondabili con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni individuate dal PGRA è vietato il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere, e comunque ogni altra opera e/o trasformazione che comporti una riduzione della capacità di invaso e/o un incremento delle condizioni di rischio idraulico;*
- 8) è fatto divieto assoluto di asportazione di materiale demaniale dall'alveo e dalle fasce pertinenziali contermini alle aree concesse;*
- 9) il soggetto richiedente è tenuto al rispetto delle norme di polizia idraulica di cui agli artt. 93 e segg. del R.D. 523/1904;*

CONDIZIONI DI USO E MANUTENZIONE

- 10) *il soggetto richiedente è obbligato a provvedere a propria cura e spese alla regolare manutenzione e alla conservazione dell'area demaniale concessa, compresa la gestione della vegetazione e la rimozione delle alberature pericolanti, previa autorizzazione dell'Autorità Idraulica nel rispetto delle norme di polizia idraulica e delle ulteriori normative vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle inerenti allo smaltimento dei rifiuti e alla tutela dell'avifauna;*
- 11) *si intendono, nell'ambito delle aree concesse, autorizzati senza preventiva comunicazione i soli lavori di taglio della vegetazione arbustiva spontanea e di raccolta di vegetazione senescente e/o caduta;*
- 12) *l'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio.*

SICUREZZA

- 13) *l'autorizzazione idraulica/nulla osta idraulico non rappresentano garanzia di sicurezza, pertanto, è ad esclusivo carico del soggetto richiedente garantire la sicurezza, sia per la conduzione del cantiere per la realizzazione delle opere autorizzate che per il successivo uso delle opere stesse e dell'area demaniale concessa; il richiedente è consapevole che l'uso di aree e/o la realizzazione di interventi in zone a rischio idraulico espone potenzialmente l'uso delle aree e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. USTPC-RN non è, pertanto, responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali, a mero titolo esemplificativo, piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali;*
- 14) *USTPC-RN non assume, inoltre, alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;*
- 15) *competete, esclusivamente, al soggetto richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla*

gestione dei rischi individuati dal P.G.R.A., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica e provvedendo ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando il Bollettino di Vigilanza Meteoldrogeologica-Idraulica/l'Allerta Meteo-Idrogeologica-Idraulica emesso dal sistema di allertamento della regione Emilia-Romagna e reperibile presso il portale ufficiale <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>, al fine di porre in essere tutti i comportamenti utili a prevenire pericoli alla incolumità delle persone.

...omissis"

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c. la subconcessione a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.